



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 4

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 22 AL PRGC.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di aprile alle ore 19:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pandolfo Alessandro	Sindaco	Presente
Bevilacqua Alberto	Consigliere	Presente
Cruciatti Moris	Consigliere	Presente
Gallucci Felice	Consigliere	Presente
Sebastianutti Matteo	Consigliere	Presente
Cepparo Gaia	Consigliere	Assente
Pressacco Enrico	Consigliere	Presente
Picco Alberto	Consigliere	Assente
De Michieli Valdi	Consigliere	Presente
Corrado Barbara	Consigliere	Presente
Picco Ivano	Consigliere	Assente
Pettoello Mauro	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Comunale Pagnucco Tania.

Si dà atto della presenza dell'Assessore esterno Da Pozzo Maurizia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Pandolfo Alessandro nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:

- il Comune di Flaibano (Ud) è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.P.G.R. 0304/Pres. del 18/08/2000;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/11/2004 ha approvato la variante generale n. 01 al Piano Regolatore Generale Comunale avente per oggetto il riconoscimento della zona A.R.I.A n.8/B del Fiume Tagliamento, in applicazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione della L.R. 42/1996, ed il riconoscimento del S.I.C "Magredi di Coz" (Sito di importanza comunitaria - n. 3320024 -Direttiva Habitat di Natura 2000) e su tale strumento urbanistico è stata confermata l'esecutività con decreto del Presidente della Regione n. 381/Pres. del 24/02/2005;
- successivamente sono state apportate ulteriori n. 6 varianti al medesimo strumento urbanistico.

Vista la L.R. 23.02.2007, n. 5, recante Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.

Visto il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Vista la L.R. 05.12.2008, n. 16 "Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" e s.m.i.;

Vista la L.R. 25.09.2015, n. 21 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo";

Visto il D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) come modificato dal D.lgt. n. 4 del 16.01.2008 ;

Vista la L.R. n. 11 del 06.05.2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE;

Vista la richiesta del 11/12/2023 assunta al prot. comunale al n. 6283 del 13/12/2023 con la quale il Sig. Picco Luigi titolare dell'omonima Azienda Agricola sita in Via San Antonio n. 7 del Comune di Flaibano (UD), adibita ad allevamento di vacche da latte, chiede la possibilità di realizzare una variante al Piano Regolatore Generale Comunale sui terreni di proprietà familiare, catastalmente censiti come segue:

- Foglio 4 mappali da 241 a 247
- Foglio 3 da mappale 174 a 180
- Foglio 11 da mappale 314 a 326
- Foglio 11 da mappale 289 a 301

Constatato che tale modifica è motivata dalla necessità di perseguire gli obiettivi di progetto del PRGC in ottica di un intervento che come obiettivo l'investimento per la crescita aziendale ed il miglioramento del benessere animale mediante l'utilizzo di nuove tecnologie che garantiranno una produzione più sostenibile coerentemente con la zona omogenea E6 del vigente PRGC;

Considerato che l'Ente non ha intenzione, nel breve periodo, di attuare una variante generale del PRGC;

Preso atto della deliberazione giunta n. 83 di data 19/12/2023 con la quale la giunta comunale ha accolto favorevolmente la richiesta presentata in data 13/12/2023 ed assunta al prot. Comunale al 6283 con la quale veniva chiesta la possibilità di realizzare una variante al Piano Regolatore Generale Comunale sui terreni di proprietà familiare, catastalmente censiti come segue:

- Foglio 4 mappali da 241 a 247
- Foglio 3 da mappale 174 a 180
- Foglio 11 da mappale 314 a 326
- Foglio 11 da mappale 289 a 301

determinando che i costi di variante siano a carico della ditta proponente;

Visti degli elaborati assunti al prot. comunale al n. 692 in data 09/02/2024 così come redatti dell'Arch. Marcello Rollo con studio tecnico in Viale della Vittoria n. 7 – 33100 Udine (UD)-;

Ritenuto di fare proprie la richiesta sopra richiamata e gli elaborati pervenuti dall'Arch. Marcello Rollo;

Accertato che tale variante sarà adottata ed approvata ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007;

Indicato che tale variante prenderà cronologicamente il n. "22 ";

Accertato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 04.04.2024 è stato preso atto che la variante di cui trattasi risulta non assoggettabile a procedura di VAS ed esclusione dalla verifica di incidenza (VINCA);

Visti gli elaborati relativi alla variante n. 22 predisposti dall' Arch. Marcello Rollo sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, e costituita dai seguenti elaborati :

- Allegato 1 - Relazione generale (Relazione illustrativa, Asseverazioni, Relazione di incidenza);
- Allegato 2 -Verifica di assoggettabilità;
- Allegato 3 - Verifica di coerenza con il PPR.

Dato atto che gli allegati progettuali e la bozza di deliberazione della presente variante urbanistica sono stati pubblicati, prima dell'approvazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.,- sul sito istituzionale comunale amministrazione trasparente;

Preso atto che :

- la variante relativa alle aree di cui in progetto, non interessa aree e immobili sottoposti al vincolo paesaggistico e ambientale di cui al titolo II e beni culturali di cui al titolo I del decreto legislativo 490/99 e s.m.i
- per la variante relativa alle aree in progetto non si rende necessario il parere geologico di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974 n. 64 in quanto non rientra nelle ipotesi 'di cui all'art. 10 e 11 della L.R. 9 maggio 1988 n. 27;
- la variante ai fini della invarianza idraulica risulta non significativa in quanto interessa trasformazioni urbanistico-territoriali di parere geologico, così come indicato da art. 14, comma 1, lettera K della L.R. 29/04/2015;

così come asseverato dall'Arch. Marcello Rollo estensore della variante;

Vista l'asseverazione dell' Arch. Marcello Rollo, che attesta che la variante n. 22 al P.R.G.C. non interessa beni vincolati ai sensi della parte seconda e parte terza titolo I del D.Lgs 42/2004;

Che per quanto sopra, l'intervento e la variante sono coerenti con PPR;

Dato atto che ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007, l'approvazione della variante, è subordinata all'acquisizione delle eventuali valutazioni e determinazioni della competente struttura ministeriale;

Richiamato l'art. 13 comma 6 delle norme tecniche di attuazione al PPR (Adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR) che stabilisce: *gli strumenti urbanistici attuativi, le loro varianti e le varianti agli strumenti urbanistici generali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, all'interno dei quali ricadono beni paesaggistici, sono approvati solo se adeguati o conformi al PPR, sempre assicurando la partecipazione degli organi ministeriali competenti alle procedure di adeguamento o conformazione al PPR. Qualora l'adeguamento o la conformazione degli strumenti urbanistici attuativi e delle loro varianti si pongano in contrasto con lo strumento urbanistico generale, i medesimi possono essere approvati previo adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR;*

Richiamato altresì l'art. 9 comma 5 delle norme tecniche di attuazione al PPR che stabilisce: *La verifica di coerenza al PPR degli strumenti e piani di cui al presente articolo è assicurata dalla consultazione dei competenti organi periferici del MIC nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ovvero, se non assoggettati a VAS, l'autorità competente, prima dell'adozione dei medesimi, trasmette alla Regione e ai competenti organi periferici del MIC una nota informativa, corredata da relazione di coerenza, con la quale comunica la prossima adozione dello strumento. Entro trenta giorni la Regione e gli organi del Ministero possono trasmettere le proprie osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici.*

Visto che con nota del 15 febbraio 2024 è stato richiesto alla competente soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di Udine, il relativo parere di competenza in merito all'adozione della variante n. 22 al P.R.G.C;

Visto che la soprintendenza del Friuli Venezia Giulia di Udine non si è espressa entro il termine perentorio di trenta giorni così come previsto dall'art. 9 comma 5 delle norme tecniche di attuazione al PPR:

Preso atto del decorso infruttuoso di tale termine;

Preso atto della Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2019 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti sulla proposta della presente, da parte del Responsabile dell'area tecnica e tecnico manutentiva, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare;

Esce il Consigliere Cepparo Gaia in quanto interessata all'argomento, presenti 9.

Il Sindaco cede la parola al Consigliere e Vicesindaco De Michieli Valdi, il quale illustra al Consiglio che la variante da approvare è di iniziativa privata, e si riferisce all'ampliamento di un'attività agricola e ne spiega i criteri. Il Sindaco ricorda che con il programma politico si sono impegnati ad agevolare le attività del territorio, soprattutto quelle che hanno rispettato le linee guida comunali.

Il Consigliere Pressacco Enrico chiede se ci sono altre richieste di variazione e in caso positivo, perché non sono state inserite in questa.

Il Consigliere e Vicesindaco De Michieli Valdi spiega che al momento nessun altro si è palesato per una variazione.

Il Sindaco dichiara che in futuro verranno approvate altre variazioni.

Il Consigliere Pressacco Enrico afferma che si poteva approfittare per inserire altre variazioni che sono in programma.

Il Sindaco ribadisce che la Commissione Edilizia, appesantisce l'iter procedurale, ma è garanzia della correttezza dell'azione amministrativa.

Con votazione resa in forma palese:

Presenti: 9

Totale favorevoli: 9

Totale contrari: 0

Totale astenuti: 0

DELIBERA

1. **Di** fare proprie le motivazioni di cui in premessa;
2. **Di** adottare ai sensi dell'art. 63 sexies e s.m.i. della L.R. 5/2007, la variante n. 22 al PRGC, così come redatta dall'Arch. Marcello Rollo e acquisita agli atti con n. di prot. 692 di data 09/02/2024, composta ai seguenti elaborati:
 - Allegato 1 - Relazione generale (Relazione illustrativa, Asseverazioni, Relazione di incidenza);
 - Allegato 2 -Verifica di assoggettabilità;
 - Allegato 3 - Verifica di coerenza con il PPR.
3. **Di** dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 04.04.2024 è stato preso atto che la variante di cui trattasi risulta non assoggettabile a procedura di VAS ed esclusione dalla verifica di incidenza

Pagina 4 di 6

(VINCA);

4. **Di** incaricare il responsabile del procedimento di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in essere;
5. **Di** conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 3 del 04-04-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
Pandolfo Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Vice Segretario Comunale
Pagnucco Tania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 3 del 04-04-2024

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 22 AL PRGC.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 04-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTESANO VINCENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 4

DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 22 AL PRGC.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12-04-2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 27-04-2024.

Flaibano, li 12-04-2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Simonutti Lorena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

☒ alla data dell'adozione

☐ alla data di compiuta pubblicazione